





seduta del  
- 2 MAG. 2016

Delibera  
4 2 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: L.R. N. 9/2006 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DELIBERE ATTUATIVE DELLA GIUNTA REGIONE MARCHE CONCERNENTI LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA – DGR N.479/2007 – DGR N.699/2009 – DGR N.1312/2007 – DGR N.893/2010.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori dalla quale si rivela la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

### DELIBERA

1. di prorogare al 31 dicembre 2017, per il quinquennio in scadenza nell'anno 2015 e già precedentemente prorogato al 31 dicembre 2016 con DGR n.345/2015, i termini previsti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere dalla DGR n.479/2007, così come modificata dalla DGR 578/2010 e per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta dalla DGR n.1312/2007, così come modificata dalla DGR n.893/2010.
2. di approvare le modifiche alla deliberazione della giunta Regionale n.479 del 14/05/2007 relativa a "Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Articolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n.9/2006" così come riportate nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione;



seduta del  
- 2 MAG. 2016

Delibera  
4 2 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di approvare le modifiche alla deliberazione della giunta Regionale n.699 del 27/04/2009 relativa a "Integrazioni e modifiche della DGR n.479 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. - L.R. n.9/2006", così come riportate nell'allegato B che fa parte integrante della presente deliberazione;
4. di approvare le modifiche alla deliberazione della giunta Regionale n.1312 del 19/11/2007 relativa a "Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta-art.11, comma 7 e art.13, comma 2 della L.R. n.9/2006", così come riportate nell'allegato C che fa parte integrante della presente deliberazione;
5. di approvare le modifiche alla deliberazione della giunta Regionale n.893 del 31/05/2010 relativa a "Integrazioni e modifiche della DGR n.1312/2007 relativa alle caratteristiche nonché ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta. - L.R. n.9/2006" così come riportate nell'allegato D che fa parte integrante della presente deliberazione;
6. di stabilire che tutti i termini "Provincia" e "Province" contenuti nelle DGR n.479/2007, DGR n.699/2009, DGR n.1312/2007 e DGR n.893/2010 si intendono sostituiti con la parola "Regione".

Il Segretario della Giunta

(Fabrizio Costa)

Il Presidente della Giunta

(Luca Cerisoli)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

*Normativa di riferimento*

- legge regionale 11 luglio 2006. n.9 recante "testo unico delle norme regionali in materia di turismo";
- DGR n.479 del 14/05/2007 recante "Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Articolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n.9/2006";
- DGR n.578 del 15/03/2010 recante "modificazioni ed integrazioni alla DGR n.479/2007";
- DGR n.699 del 27/04/2009 recante "Integrazioni e modifiche della DGR n.479 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. - L.R. n.9/2006";
- DGR n.1312 del 19/11/2007 recante "Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta-art.11, comma 7 e art.13, comma 2 della L.R. n.9/2006";



seduta del  
- 2 MAG. 2016

Delibera  
425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DGR n.893 del 31/05/2010 recante "modificazioni ed integrazioni alla DGR n. 1312/2007";
- L.R. n.13 del 03/04/2015 recante "disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";
- DGR n.302 del 31/03/2016 recante "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015";
- DGR n.303 del 31/03/2016 recante "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015";

*Premesse*

L'art. 10 della L.R. 9 del 11 luglio 2006 relativa a "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" regola l'attività esercitata nelle strutture ricettive alberghiere mentre l'art. 11 disciplina le attività esercitate nelle strutture ricettive all'aria aperta.

L'art. 13, comma 1, della citata L.R. prevedeva che le Province esercitassero le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture di cui agli articoli precedenti, mentre il comma 2 dispone che la Giunta Regionale determini i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione da esporre al pubblico.

La L.R. 13 del 3 aprile 2015 relativa a "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", con l'art.2 commi 1 e 2 ha disposto, tra l'altro, il trasferimento della funzione relativa all'art.13 comma 1 della L.R. 9/2006, dalle Province alla Regione.

L'art.6 della succitata L.R.13 comma 10 dispone che con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art.2, comma 2, si intende fatto alla Regione.

Con la DGR 302 e la DGR 303 del 31 marzo 2016 si è perfezionato il trasferimento delle funzioni previste dalle Province alla Regione.

Si rende pertanto necessaria, in attuazione del disposto di cui sopra, una modifica degli atti di Giunta Regionale che regolamentano la classificazione per le strutture ricettive alberghiere, DGR n.479/2007, DGR n.699/2009, DGR 578/2010 e quelle all'aria aperta con DGR n.1312/2007 e DGR n.893/2010.

I succitati provvedimenti regionali prevedono altresì che le classificazioni hanno efficacia per un quinquennio e che vengono rinnovati per periodi della stessa durata.

Con DGR 345 del 28 aprile 2015 si è deliberato di prorogare il quinquennio in scadenza nell'anno 2015 al 31 dicembre 2016 in previsione delle difficoltà inerenti al passaggio di competenze dalle Province alla Regione.

Considerato che l'effettivo trasferimento delle funzioni si è perfezionato solo il 1 aprile 2016 e che le procedure di rinnovo della classificazione quinquennale prevedono la scadenza del 30 giugno per la presentazione delle domande e quindi un periodo molto ravvicinato vista la tempistica necessaria per la riorganizzazione del personale e delle dotazioni strumentali essenziali per affrontare la consistente mole di procedimenti:

Visto inoltre le proposte in discussione in sede di Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome relative alle modifiche da apportare



seduta del  
- 2 MAG. 2016

Delibera  
425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

con decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo sugli standard minimi per la classificazione alberghiera delle strutture ricettive e delle imprese che dovrebbe a breve trovare compimento, si rileva la necessità di adottare i seguenti atti:

- Proroga di un anno alle classificazioni in scadenza il 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2017;
- Modifica e integrazione delle Delibere attuative della Giunta Regionale sulle funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all'aria aperta.

Inoltre la Legge Regionale n.3 del 16 febbraio 2015, art.39, ha modificato l' art.14 comma 1 e l'art.28 comma 2 della L.R. n.9/2006 relativamente alle disposizioni sulla Segnalazione certificata di inizio attività.

Risulta pertanto necessario apportare le relative modifiche alle Delibere attuative della Giunta Regionale concernenti la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta per quanto riguarda i procedimenti interessati dalla succitata L.R.3/2015.

Per quanto riguarda la DGR n.699/2009 è emerso nel testo un refuso materiale relativamente al punto 2.18 dell'Allegato "A" che è necessario correggere allineandolo con il testo originario previsto nella DGR n.479/2007.

*Proposta*

Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta regionale:

1. di prorogare al 31 dicembre 2017, per il quinquennio in scadenza nell'anno 2015 e già precedentemente prorogato al 31 dicembre 2016 con DGR n.345/2015, i termini previsti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere dalla DGR n.479/2007, così come modificata dalla DGR 578/2010 e per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta dalla DGR n.1312/2007, così come modificata dalla DGR n.893/2010.
2. di approvare le modifiche alla deliberazione della giunta Regionale n.479 del 14/05/2007 relativa a "Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Articolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n.9/2006" così come riportate nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione;
3. di approvare le modifiche alla deliberazione della giunta Regionale n.699 del 27/04/2009 relativa a "Integrazioni e modifiche della DGR n.479 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. - L.R. n.9/2006", così come riportate nell'allegato B che fa parte integrante della presente deliberazione.



seduta del - 2 MAG. 2016
Delibera 4 2 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. di approvare le modifiche alla deliberazione della giunta Regionale n.1312 del 19/11/2007 relativa a "Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta-art.11. comma 7 e art 13, comma 2 della L.R. n.9/2006". così come riportate nell'allegato C che fa parte integrante della presente deliberazione;
5. di approvare le modifiche alla deliberazione della giunta Regionale n.893 del 31/05/2010 relativa a "Integrazioni e modifiche della DGR n.1312/2007 relativa alle caratteristiche nonché ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta. - L.R. n.9/2006" così come riportate nell'allegato D che fa parte integrante della presente deliberazione;
6. di stabilire che tutti i termini "Provincia" e "Province" contenuti nelle DGR n.479/2007, DGR n.699/2009, DGR n.1312/2007 e DGR n.893/2010 si intendono sostituiti con la parola "Regione".

Il Responsabile del Procedimento  
(*Ignazio Pucci*)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il Dirigente della P.F.  
Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori

(*Pietro Talafino*)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio  
(*Raimondo Orselli*)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine di cui 5 pagine di allegati che formano parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Giunta  
(*Fabrizio Costa*)



seduta del  
- 2 MAG. 2016

Delibera  
4 2 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.479 DEL 14/05/2007 RELATIVA A "DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE TIPOLOGIE NONCHÉ DEI LIVELLI, DELLE PROCEDURE E DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE. ARTICOLO 10, COMMA 7 E ARTICOLO 13, COMMA 2 DELLA L.R. N.9/2006":**

- 1) il punto 8.1 dell'Allegato A è modificato come segue: "per ottenere la classificazione il titolare o gestore della struttura ricettiva presenta domanda alla Regione tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
- 2) il punto 8.4 dell'allegato A è modificato come segue: "Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore della struttura ricettiva invia alla Regione tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) la documentazione di cui ai punti 8.1 e 8.2. Qualora non siano intervenute modifiche di carattere strutturale o nell'offerta dei servizi, rispetto alla classificazione e alla capacità ricettiva precedentemente assegnata, è sufficiente una dichiarazione del titolare o del gestore".
- 3) il punto 8.5 dell'allegato A è modificato come segue: "Le procedure relative al quinquennio di classificazione delle aziende ricettive devono comunque concludersi entro il 31 dicembre successivo. Trascorso tale termine senza che la Regione si sia pronunciata, la richiesta di classificazione si intende accolta".
- 4) il punto 8.6 dell'allegato A è modificato come segue: "I provvedimenti di classificazione sono notificati agli interessati ed al Comune competente tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)".
- 5) il punto 9.1 dell'allegato A è modificato come segue: "Per le nuove strutture ricettive la classificazione, necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art.14 della legge regionale n.9/2006, viene provvisoriamente determinata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati presentati per l'ottenimento del Titolo Unico, integrati da una dichiarazione del titolare o del gestore sulla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui si intende dotare l'esercizio".
- 6) il punto 9.2 dell'allegato A è modificato come segue: "La Regione rilascia il parere ai fini della classificazione provvisoria entro i termini previsti



seduta del  
- 2 MAG, 2016

Delibera  
4 2 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- dall'art.19 comma 3 della L.241/90 dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
- 7) il punto 9.3 dell'allegato A è modificato come segue: "Entro novanta giorni dall'effettivo avvio dell'attività, il titolare o gestore della struttura ricettiva inoltra la domanda di classificazione definitiva alla Regione tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente".
  - 8) il punto 9.4 dell'allegato A è modificato come segue: "La Regione, entro i termini previsti dall'art.19 comma 3 della L.241/90 dalla data di presentazione della domanda, rilascia il provvedimento di classificazione definitiva con la procedura di cui al punto 8".
  - 9) il punto 9.5 dell'allegato A è modificato come segue: "Entro trenta giorni la Regione provvede al rilascio del provvedimento di classificazione nei casi indicati al punto 10.2".
  - 10) il punto 11.2 dell'allegato A è modificato come segue: "Qualora la Regione rilevi, nel caso di alberghi e residenze turistiche alberghiere, situazioni non rispondenti a quanto prescritto al punto 11.1, dispone previa diffida, ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione della struttura o, in casi di gravi deficienze o di strutture già classificate al livello più basso, dà comunicazione al Comune competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), al fine della sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. La comunicazione effettuata dalla Regione vale come istanza per l'inizio del procedimento amministrativo".
  - 11) il punto 11.3 dell'allegato A è modificato come segue: "Qualora vengano rilevati, per quanto riguarda gli alberghi diffusi, situazioni non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 3.1 e ai requisiti di cui al punto 3.2, il Comune dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ai sei mesi".
  - 12) il punto 11.4 dell'allegato A è modificato come segue: "Trascorso il periodo di sei mesi previsto ai punti 11.2 e 11.3 senza che siano intervenuti i necessari adeguamenti il Comune dispone la cessazione dell'attività".
  - 13) il punto 16.1 dell'allegato A è modificato come segue: "E' fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva delle strutture alberghiere e le camere ove è possibile collocare il letto aggiuntivo, secondo le modalità di cui al punto 2.10 e alla nota n.18 dell'allegato A1, nel Titolo Unico, nel certificato di abitabilità, nel nulla osta igienico sanitario, nel provvedimento di classificazione, nella Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.)".



seduta del  
- 2 MAG. 2016

Delibera  
4 2 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B"

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.699 DEL 27/04/2009 RELATIVA A "INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DGR N.479 RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE E ALLE TIPOLOGIE NONCHÉ DEI LIVELLI, DELLE PROCEDURE E DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE. - L.R. N.9/2006"**

1) il punto 2.18 dell'Allegato A modificato come segue:

2.18.1 almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione (1);

2.18.2 di superficie complessiva non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 camere, mq.1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq.0.5 per ogni ulteriore camera (2);

2.18.3 di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq.0.5 per ogni ulteriore camera, maggiorata del 10%(3);

2.18.4 di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore camera, maggiorata del 30%(4);

2.18.5 di superficie complessiva, esclusa la sala ristorante, non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq.0.5 per ogni ulteriore camera, maggiorata del 50%(5).

ALLEGATO "C"

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1312 DEL 19/11/2007 RELATIVA A "DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE NONCHÉ DEI LIVELLI, DELLE PROCEDURE E DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA-ART.11, COMMA 7 E ART.13, COMMA 2 DELLA L.R. N.9/2006**

1) il punto 5.1 dell'Allegato A è modificato come segue: "Per ottenere la classificazione il titolare o gestore della struttura ricettiva presenta domanda alla Regione tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), su



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

- 2) il punto 5.5 dell'allegato A è modificato come segue: "Le procedure relative al quinquennio di classificazione delle aziende ricettive devono comunque concludersi entro il 31 dicembre successivo. Trascorso tale termine senza che la Regione si sia pronunciata, la richiesta di classificazione si intende accolta".
- 3) il punto 6.1 dell'allegato A è modificato come segue: "Per le nuove strutture ricettive la classificazione necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art.14 della legge regionale n.9/2006 viene provvisoriamente determinata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati presentati per l'ottenimento del Titolo Unico, integrati da una dichiarazione del titolare o del gestore sulla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui si intende dotare l'esercizio".
- 4) il punto 6.2 dell'allegato A è modificato come segue: "La Regione rilascia il parere ai fini della classificazione provvisoria entro i termini previsti dall'art.19 comma 3 della L.241/90 dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)".
- 5) il punto 6.3 dell'allegato A è modificato come segue: "Entro novanta giorni dall'effettivo avvio dell'attività, il titolare o gestore della struttura ricettiva inoltra la domanda di classificazione definitiva alla Regione tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente".
- 6) il punto 6.4 dell'allegato A è modificato come segue: "La Regione, entro i termini previsti dall'art.19 comma 3 della L.241/90 dalla data di presentazione della domanda, rilascia il provvedimento di classificazione definitiva con la procedura di cui al punto 5." y
- 7) il punto 6.5 dell'allegato A è modificato come segue: "Entro trenta giorni la Regione provvede al rilascio del provvedimento di classificazione nei casi indicati al punto 7.2." Q
- 8) il punto 8.2 dell'allegato A è modificato come segue: "Qualora la Regione rilevi situazioni non rispondenti a quanto prescritto al punto 8.1. dispone previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione della struttura o, in casi di gravi deficienze o di strutture già classificate al livello più basso, dà comunicazione al Comune competente tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) al fine della sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. La comunicazione effettuata dalla Regione vale come istanza per l'inizio del procedimento amministrativo".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 9) il punto 8.3 dell'allegato A è modificato come segue: "Trascorso il periodo di sei mesi previsto al punto 8.2 senza che siano intervenuti i necessari adeguamenti il Comune dispone la cessazione dell'attività".
- 10) il punto 11.1 dell'allegato A è modificato come segue: "E' fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva delle strutture all'aria aperta nel Titolo Unico, nel certificato di abitabilità, nel provvedimento di classificazione, nella Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)".

ALLEGATO "D"

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.893 DEL 31/05/2010 RELATIVA A "INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DGR N.1312/2007 RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE NONCHÉ AI LIVELLI, ALLE PROCEDURE E AI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA. - L.R. N.9/2006"**

- 1) il punto 2 sostituito dal seguente: "di modificare il punto 5.4 dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n.1312 del 19/11/2007 come segue": "5.4 Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore della struttura ricettiva invia alla Regione tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) la documentazione di cui ai punti 5.1. e 5.2. Qualora non siano intervenute modifiche di carattere strutturale o nell'offerta dei servizi, rispetto alla classificazione e alla capacità ricettiva precedentemente assegnata, è sufficiente una dichiarazione del titolare o del gestore".